

N. 1783

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, COLLINO,
PORCARI, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI, DANIELI e MAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1996

Norme per l’indennizzo dei beni italiani perduti
in Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. - L'Associazione delle Comunità istriane, preoccupata per le vane aspettative degli esuli e per l'interminabile protrarsi nel tempo dell'auspicata soluzione equa e definitiva del complesso problema dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava, ha proposto di adottare un criterio oggettivo di valutazione dell'indennizzo, che trova riscontro nella procedura legislativa già in atto nel nostro Paese per definire le pratiche relative ad edifici privati distrutti da eventi bellici. Tale criterio di valutazione è adottabile anche se i «beni abbandonati» non rientrano ovviamente nella categoria degli «edifici privati distrutti da eventi bellici».

Va anzi osservato che il cittadino danneggiato da eventi bellici è titolare solo di un «interesse legittimo» ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra (sentenza della Corte di cassazione 20 gennaio 1969, n. 128), per cui il cittadino danneggiato può chiedere d'essere indennizzato, mentre l'amministrazione dello Stato ha la facoltà di concedere discrezionalmente l'indennizzo richiesto.

Al contrario, il cittadino già proprietario di beni nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e da questa nazionalizzati, vanta verso lo Stato italiano un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dell'indennizzo (sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 18 settembre 1970, n. 1549), ha diritto cioè che i beni gli vengano indennizzati integralmente dal Governo italiano.

Si ricorda al riguardo che solo un semplice «interesse legittimo» ad un indennizzo, concesso e liquidato in modo discrezionale dall'amministrazione dello Stato, è stato attribuito oltre che per i danni di guerra anche per i beni dei cittadini italiani perduti in Tunisia (decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521) e nell'antico territorio jugoslavo del 1939 (articolo 79 del Trattato di pace reso esecutivo in Italia col decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e sentenza della Corte di cassazione, prima sezione, 9 febbraio 1968, n. 424).

L'Associazione delle Comunità istriane, interprete degli esuli titolari di beni, si aspetta dallo Stato italiano, e da doverose iniziative parlamentari, un provvedimento equo e definitivo, e ciò a prescindere dagli sviluppi e dai risultati dei rapporti italo-sloveni e italo-croati in ordine ai molteplici aspetti legati alle relazioni politiche ed economiche interstatali che già hanno trovato momenti d'intesa col «*Memorandum of Understanding on the protection of the Italian minority in Croatia and Slovenia*» sottoscritto a Roma il 15 gennaio 1992 e con il «*Treaty between Italian Republic and the Republic of Croatia concerning minority rights*» sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996.

È comunemente noto che alla fine della seconda guerra mondiale la Conferenza della pace con l'Italia, che era stata alleata della Germania di Hitler, impose non pochi sacrifici all'Italia, il più grave dei quali non può non essere considerato l'estesa mutilazione territoriale della Venezia Giulia, ai confini orientali del Paese.

Questa fu una dura pena inflitta al popolo italiano, ma in forma particolarmente dolorosa agli abitanti dei territori annessi dalla ex Jugoslavia, i quali, a seguito del cambio di sovranità, dell'obbligo dell'automatica acquisizione della cittadinanza jugoslava e dell'instaurato regime persecutorio nazionalcomunista, furono costretti all'esodo.

Su una popolazione istriana, fiumana e zaratina di 400-450 mila abitanti, ben 300-350 mila (lo stesso Tito aveva indicato il numero complessivo di 300 mila) furono coloro che abbandonarono tutto per trovare rifugio in Italia, nelle Americhe, negli Stati occidentali d'Europa e nella lontana Australia.

Il Trattato di pace del 10 febbraio 1947 assegnava così alla Jugoslavia 7.630 chilometri quadrati di territorio giuliano; a quel Trattato avrebbe fatto seguito il 10 novembre 1975 l'Accordo di Osimo, con l'ulteriore assegnazione di restanti 529 chilometri quadrati di terra istriana della cosiddetta zona B, per cui dei 9.166 chilometri quadrati annessi all'Italia dopo la prima guerra mondiale 8.159 sono passati alla ex Jugoslavia, rimanendone all'Italia soltanto 1.007.

La ex Jugoslavia espropriò quasi tutti i beni delle persone fisiche e giuridiche italiane situati nei territori ceduti dall'Italia in base al Trattato di pace e nella zona B del territorio libero di Trieste, il tutto in aperta violazione dello stesso Trattato di pace. Infatti, per quanto concerne i territori ceduti, l'allegato XIV del Trattato di pace stabiliva, all'articolo 9, il trattamento a cui dovevano venir sottoposti i beni italiani di quei territori: disponeva, cioè, che i beni dei cittadini italiani che alla data del 16 settembre 1947 (data di entrata in vigore del Trattato di pace) non erano permanentemente residenti nei territori ceduti, non fossero soggetti a disposizioni legislative diverse da quelle che potevano venire eventualmente applicate in maniera generale ai beni di persone fisiche e morali di nazionalità straniera e, analogamente, se beni di italiani permanentemente residenti nei territori ceduti al 16 settembre 1947, dovevano essere rispettati nella misura usata per quelli jugoslavi.

Consapevole delle violazioni commesse allo scopo di costringere gli italiani all'esodo e di snazionalizzare, così, la Venezia-Giulia, la ex Jugoslavia stipulò con l'Italia due accordi (uno del 23 maggio 1949 e l'altro del 23 dicembre 1950), con i quali si impegnò a pagare all'Italia una somma che, a conti fatti, sarebbe di circa 130 miliardi di lire del 1947 (corrispondenti a circa 3.330 miliardi attuali).

Inoltre, il Trattato di pace proibiva la compensazione del debito bellico italiano con i beni dei cittadini italiani nei territori ceduti (articolo 79, punto 6, lettera *f*).

In base all'articolo 79, la ex Jugoslavia poteva sequestrare solo i beni italiani - privati, parastatali e statali - siti nell'antico

territorio jugoslavo fino alla concorrenza di 125 miliardi di dollari, a cui ammontavano le riparazioni belliche che l'Italia doveva pagare alla ex Jugoslavia.

Invece, in violazione ai succitati punti del Trattato di pace, col terzo Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, tutti i beni dei cittadini italiani (anche quelli siti nei territori ceduti) vennero inclusi nel pagamento delle riparazioni belliche ed inoltre, sempre con tale Accordo (articolo 2, punto 3, secondo comma) il Governo italiano concordò che tutti i beni cosiddetti liberi dovevano essere assoggettati al trattamento cui sottostavano quelli jugoslavi.

In tal modo, alla millenaria proprietà degli abitanti italiani autoctoni venne tolta la difesa, cioè la particolare posizione giuridica riconosciuta dal Trattato di pace.

Al riguardo, bisogna rilevare che il Governo italiano, che liberamente aveva stipulato con la ex Jugoslavia il primo, il secondo e il terzo Accordo, aveva il dovere di definire ogni contrasto derivante dall'interpretazione del Trattato di pace, e non doveva rinunciare a posizioni di diritto concesse dallo stesso Trattato, per poi accollare le conseguenze finanziarie (e morali) di tali rinunce agli esuli, colpevoli soltanto del fatto che la questione dei loro beni è stata forfezzata, per comodità e per convenienza dei due Stati (Italia ed ex Jugoslavia), con le questioni tra i due stessi Stati; e tutto ciò, ripetiamo, in aperta violazione del Trattato di pace.

La rinuncia alla particolare posizione giuridica dei beni italiani siti nei territori ceduti - assicurata dal Trattato di pace - non ha avuto finora alcuna contropartita per i loro proprietari.

Anzi, con il terzo Accordo il Governo italiano si è interposto fra i proprietari esuli e la ex Jugoslavia, privandoli così della possibilità di ricorso al tribunale dell'Aja o in altra sede di giustizia nazionale o estera, compresa quella jugoslava.

Ai proprietari dei beni italiani situati nei territori ceduti, liquidati così dal Governo italiano, è derivato solamente un «teorico» diritto soggettivo perfetto all'indennizzo, cioè un diritto che i beni siano indennizzati

integralmente - al loro reale valore - dal Governo italiano (Corte di cassazione - Sezione unite civili, sentenza 18 settembre 1970, n. 1549).

Finora, invece, gli esuli hanno ricevuto solo delle briciole di indennizzo.

Le suesposte considerazioni sono riferibili anche ai beni abbandonati nella zona B, con l'aggravante che qui la disponibilità delle proprietà italiane è venuta a mancare per un atto deliberatamente e liberamente compiuto dal Governo italiano (il Trattato di Osimo) e non per causa di forza maggiore (Trattato di pace imposto all'Italia).

Come è noto, il Trattato di Osimo è risultato senza alcuna contropartita per l'Italia ed ha, invece, assicurato molti vantaggi alla ex Jugoslavia.

Ma veniamo, in particolare, ai beni italiani espropriati nella zona B.

Qui il Governo italiano ha avuto un comportamento palesemente contraddittorio. Infatti, nell'introduzione del Trattato di Osimo si parla di «rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà», di «lealtà al principio della protezione la più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici... ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti universali dei diritti dell'uomo», eccetera.

Fin qui pareva che l'Italia stesse per concludere un Trattato con una nazione occidentale democratica e civile e che i beni dei cittadini italiani sarebbero stati tutelati, come avviene in una qualsiasi nazione dell'Europa unita.

Invece, già all'articolo 4 del Trattato di Osimo si verifica un'incredibile contraddizione, con l'avallo di tutti gli espropri abusivi di beni italiani commessi dal Governo comunista jugoslavo «a partire dalla data dell'ingresso delle Forze armate jugoslave nel suddetto territorio».

Cioè si riconoscono ufficialmente da parte italiana tutti gli espropri abusivi commessi dagli jugoslavi in zona B, sulla quale, fino alla firma del Trattato di Osimo, la ex Jugoslavia non aveva la sovranità.

Al riguardo, è da tenere presente che i proprietari in zona B - destinata dal Trattato di pace a far parte del territorio libero di Trieste - avevano la legittima aspettativa che il loro patrimonio immobiliare sarebbe stato tutelato da un nuovo Stato, il territorio libero di Trieste.

Quindi, il Governo italiano, nel «regalare» la zona B alla ex Jugoslavia, avrebbe perlomeno dovuto pretendere l'inserimento di una clausola per tutelare le proprietà dei suoi cittadini, come ad esempio la seguente: «Tutti i beni dei cittadini italiani rimarranno di proprietà degli stessi e quei beni che sono stati oggetto di misure limitative del diritto di proprietà dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari italiani prima della ratifica del presente Trattato».

Invece, con lo stesso Trattato di Osimo, il Governo italiano ha dato una copertura di legittimità a tutti questi espropri abusivi, privando, anche in questo caso, i cittadini italiani della possibilità di ricorso alle Corti di giustizia nazionali ed internazionali.

È vero che l'articolo 4 del Trattato di Osimo prevedeva un indennizzo «equo e accettabile dalle due Parti» per i beni italiani espropriati in zona B ed anche l'eventuale restituzione di una parte degli stessi. Ma tutto ciò è rimasto lettera morta, tanto è vero che, dopo vent'anni dalla firma del Trattato, questi beni non sono stati nè indennizzati, nè restituiti.

Il presente disegno di legge, quindi, sarà utile anche per offrire dei dati di riferimento per l'indennizzo totale «equo ed accettabile» dei beni italiani nazionalizzati (abusivamente) in zona B e mai restituiti; dati che, evidentemente, non erano a disposizione della Commissione che dal 1983 ha stipulato con la controparte jugoslava un irrisorio indennizzo globale di soli 110 milioni di dollari, vale a dire circa 330 lire al metro quadrato di terreno con sopra quanto edificato, cioè, compresi alberghi, case, fabbriche, cantieri, eccetera!

A ulteriore chiarimento di quanto sopra, torna utile ricordare che con il *Memorandum* di Londra del 1954 l'Italia ha rinunciato, a favore della ex Jugoslavia, ad 85 miliardi di lire attinenti ai beni dei territori

ceduti, il valore dei quali, secondo la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale, ammontava complessivamente a lire 130 miliardi, per cui veniva posta a disposizione degli esuli la sola differenza dei restanti 45 miliardi.

Il Governo italiano, pertanto, decise di usare l'indennizzo spettante agli esuli, nella misura di 85 miliardi, per ottenere il nullaosta jugoslavo all'ingresso a Trieste delle truppe italiane.

A questo proposito vale riportare il commento del quotidiano «Il Piccolo» del 27 giugno 1956:

«Credevamo di avere ormai conosciuto tutte le vergogne del "Memorandum d'intesa". Ci ingannavamo. C'è sempre del nuovo da apprendere. Ciò rientra nel quadro di una mentalità che purtroppo continuerà a pesare sulla nostra situazione politica. Non entriamo nel merito della ripartizione della magra torta rimasta per la proprietà istriana (la zona B ndr), dopo aver soddisfatto la esosa esigenza dell'astuto *partner* jugoslavo (...). Diverso dagli altri è invece il problema politico e morale legato al modo seguito per ottenere, pagando, il consenso all'ingresso delle truppe italiane a Trieste (...)».

Lo Stato italiano, quindi, per restituire il denaro a suo tempo diversamente impiegato, dovrebbe rendersi conto della necessità di rivalutare i detti importi per indennizzare integralmente i titolari dei beni abbandonati.

Non si può non tenere presente in proposito che l'Italia è obbligata, in base al Trattato di pace del 1947, ad indennizzare i beni confiscati o nazionalizzati e che una legge dello Stato italiano (quella dell'approvazione dell'Accordo di Osimo) dispone che gli indennizzi debbano essere equi ed accettabili.

Finora, invece, gli esuli titolari di beni hanno ricevuto degli acconti minimi, frammentari ed inadeguati, nelle seguenti misure:

a) per i beni nei territori ceduti la legge 8 novembre 1956, n. 1325, ha moltiplicato il valore del 1938 dei beni per 35, 20 e 7 (per i piccoli, medi e grandi);

b) la legge 6 marzo 1968, n. 193, ha elevato i coefficienti a 50, 25 e 12;

c) la legge 5 aprile 1985, n. 135, li ha unificati a 200;

d) per i beni dell'ex zona B la legge 18 marzo 1958, n. 269, ha fissato i coefficienti in 40, 20 e 7, elevati con la citata legge n. 193 del 1968 a 50, 25 e 12 e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, a 75, 37 e 18. Da ultimo quella parificatoria, la citata legge n. 135 del 1985, li ha unificati a 200.

Il trattamento applicato ai giuliani (valore dei beni nel 1938 moltiplicato per il coefficiente 200), cittadini italiani autoctoni delle terre perdute che hanno abbandonato tutto, è decisamente inferiore a quello praticato per i beni lasciati nei territori africani delle ex colonie e della Tunisia dai cittadini italiani (non autoctoni): nel 1964 per i beni in Tunisia, nel 1970 per quelli in Libia e nel 1975 per quelli della «Nuova Etiopia».

A parte ciò, è doveroso rilevare che in Italia vige una legge diversa per indennizzare i cittadini italiani che sono stati danneggiati nei loro beni immobili, da eventi bellici, quantunque il nostro Paese non sia vincolato in questo da trattati internazionali di sorta.

Si tratta del decreto del Ministro dei lavori pubblici che annualmente (con richiamo al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, alla legge 25 giugno 1949, n. 409, alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, alla legge 13 luglio 1966, n. 610, al decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, eccetera), prevede la «Determinazione della base di commisurazione annua del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici».

L'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, prescrive:

«La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione, secondo prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra» (maggio 1940).

Secondo il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 ottobre 1993: «Il rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992 in 1767».

Per calcolare gli indennizzi dei beni abbandonati dagli esuli, tale coefficiente di rivalutazione (1.767 volte) va naturalmente aumentato in proporzione alla svalutazione della lira nei periodi dal 1938 al maggio 1940 e dal 1992 all'anno di entrata in vigore della nuova auspicabile legge. Per effetto di tali incrementi, alla fine del 1993, il coefficiente di rivalutazione risultava di 2.300 volte.

Come già detto, i beni dei profughi istriani, fiumani e dalmati vengono liquidati invece con un coefficiente di rivalutazione di duecento volte il valore dell'anno 1938.

La nuova legge deve sanare questa grave ingiustizia verso i profughi istriani, fiumani e dalmati che con i loro beni hanno pagato i debiti di guerra dell'intera nazione italiana.

Altre utili considerazioni potrebbero essere richiamate riguardo a:

a) i perseguitati politici anti-fascisti: il Parlamento italiano ha approvato le leggi in vigore a favore dei cittadini italiani «perseguitati politici», che hanno sofferto la discriminazione o l'esilio durante il regime fascista. Gli esuli giuliani, vittime nella loro terra di un nuovo regime totalitario, non sono equiparati alle altre categorie di perseguitati anche se le conseguenze delle persecuzioni non hanno limiti e non trovano confronti;

b) le minoranze confinarie: non è dato di conoscere l'insieme delle spese dirette e indirette dello Stato italiano tese a sostenere le esigenze riconosciute in una società democratica per lo sviluppo delle minoranze transconfinarie;

c) il principio della legge germanica sulla proprietà dei beni confiscati dal regi-

me comunista nell'ex Germania orientale: la vigente normativa germanica contempla la restituzione dei beni ai legittimi proprietari;

d) i connazionali danneggiati da calamità naturali: lo Stato italiano viene spesso indotto a mettere a disposizione - come è giusto e doveroso - notevoli importi di migliaia di miliardi di lire per la riparazione o la ricostruzione di abitazioni distrutte da eventi sismici e da altre calamità. Come si può giustificare la latitanza dello Stato solo nel caso di coloro che, per la guerra perduta dall'Italia, sono stati sventagliati fuori dal loro suolo?;

e) la Conferenza delle Nazioni Unite a Vancouver: è impresa ardua quella di interpretare il significato e il valore da riconoscere alle conclusioni e agli impegni della Conferenza di Vancouver sulla difesa della persona umana e dei diritti inalienabili dei popoli.

Le pratiche giuliane d'indennizzo giacenti al Ministero del tesoro nel dicembre 1987, secondo la comunicazione data ad un senatore della Repubblica dall'onorevole Giuliano Amato, erano così riassumibili:

per beni nei territori ceduti: pratiche 24.271;

per beni nell'ex zona B: pratiche 10.359;

totale: 34.630 pratiche.

I beni, sia dichiaratamente nazionalizzati, confiscati, sequestrati, o abbandonati, sono - ai fini pratici - la *même chose*.

Si eliminerebbe ogni possibile confusione, emersa di frequente negli ultimi tempi, adottando una unica definizione: come, ad esempio, quella di «beni italiani perduti in Jugoslavia».

Dopo mezzo secolo di vane attese e di delusioni la questione di un indennizzo equo e definitivo non può essere risolta con una nuova elemosina e ciò senza tener conto che per gli esuli lo Stato italiano è obbligato dal Trattato di pace a definire, una volta per sempre, la materia.

Non vanno dimenticate le lunghe attese, la perdita degli interessi maturati, la perdi-

ta forzata della terra natia, del lavoro, di relazioni commerciali e personali, la difficoltà incontrata per inserirsi in una società nuova, spesso ostile.

L'articolo 1, per la determinazione del coefficiente equo e definitivo di rivalutazione del prezzo dei beni del 1938, prevede l'applicazione del coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, che, in base all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica.

L'articolo 2 fissa l'equo prezzo medio nell'anno 1938, in misura pari all'1,5 volte il valore di stima dei beni in base al quale sono stati corrisposti finora gli indennizzi, essendo stato accertato che i prezzi medi generali, riferiti al valore 1938 e applicati d'imperio dall'amministrazione dello Stato, corrispondono mediamente al 65 per cento dei prezzi effettivi.

Con l'articolo 7 si intende favorire i piccoli proprietari (con valore dei beni fino a 200 mila lire del 1938) che costituiscono

l'88,74 per cento circa del numero delle pratiche dei beni abbandonati (corrispondenti solo al 20,76 per cento del valore totale dei beni stessi) rispetto ai medi e grandi proprietari (con valore dei beni superiore a 200 mila lire nel 1938). Questi beni, medi e grandi, costituiscono solo l'11,26 per cento del numero delle pratiche, ma ben il 79,24 per cento circa del valore complessivo.

La natura dell'intervento proposto e le documentate ragioni esposte a sostegno dei riconoscimenti troppo a lungo attesi, militano a favore di un corale e non più procrastinabile impegno parlamentare, tendente a rendere immediato il riconoscimento degli indennizzi dovuti nella misura «equa ed accettabile» prevista dall'articolo 4 del Trattato di Osimo e disposta con il presente disegno di legge.

Si confida, pertanto, nella unanime condivisione ed approvazione della presente proposta, a suggello del mai rescisso vincolo di cittadinanza e di solidarietà umana e civile ed a conferma di una volontà di rimedio che, anche se tardivamente, può comunque esprimere un segnale di doverosa riconoscenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato col decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero del tesoro l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma 1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.

Art. 2.

1. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni

stessi in base al quale sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

Art. 3.

1. Separatamente, ai titolari di beni di cui all'articolo 1, viene corrisposta l'accumulazione degli interessi calcolata:

a) su un capitale pari all'ammontare dell'indennizzo definitivo, di cui all'articolo 1, dal quale vanno detratti, dalla data della loro liquidazione, gli indennizzi finora corrisposti;

b) in base al tasso legale;

c) per un numero intero d'anni, essendo omessa la frazione dell'ultimo anno;

d) con inizio dal 16 giugno 1947 per i beni sottoposti da parte jugoslava a nazionalizzazione o a riforma agraria o ad ogni altra misura generale o particolare limitativa della proprietà, nonchè per i beni i cui titolari non erano, alla data del 16 settembre 1947, residenti permanentemente nei territori ceduti alla Jugoslavia o nella ex zona B del territorio libero di Trieste;

e) con inizio dal giorno d'iscrizione all'anagrafe del comune di prima sistemazione o in un campo di raccolta profughi, negli altri casi. Tale inizio non può essere, in alcun caso, precedente al 16 settembre 1947;

f) con termine nel giorno di deliberazione di liquidazione dell'indennizzo definitivo da parte del Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. Il pagamento degli indennizzi definitivi e degli interessi previsti dagli articoli 1 e 3 viene effettuato in contanti o in titoli di Stato, a discrezione dello stesso Ministero del tesoro.

Art. 5.

1. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già presentate secondo le leggi citate nell'articolo 1.

Art. 6.

1. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.

2. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

3. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

Art. 7.

1. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e nel triennio 1997-1999 per i restanti beni.

Art. 8.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

